

## Procedura

**Registro di Sistema Bando** :PI169474-25

**Ente Appaltante** :ASL Viterbo

**Oggetto** :GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25-71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., SUDDIVISA IN 2 LOTTI A SINGOLA AGGIUDICAZIONE, VOLTA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, PRESSO IL P.O. DI VITERBO, DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 1,5T (LOTTO 1) E N. 1 SISTEMA ANGIOGRAFO BIPLANO (LOTTO 2).

**CIG**:

---

## Richiedente



---

## Richiesta chiarimento

**Registro di Sistema**:PI177246-25del22/08/2025 15:58:47

### Chiarimento

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Preliminarmente si chiede di confermare che il modulo \_denominato “H-Modello\_atto\_Nomina\_del\_Responsabile\_per\_il\_trattamento\_di\_dati\_personali” potrà essere oggetto di eventuale valutazione e negoziazione tra l’operatore economico aggiudicatario e l’amministrazione Titolare del trattamento al fine di valutare e definire congiuntamente, in ottica collaborativa, le regole per il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dal d. lgs. 196/2003
- 2) Con specifico riguardo al contenuto del modulo di cui al punto che precede siamo a presentarVi le seguenti richieste di chiarimento, al fine di promuovere l’applicazione coerente del Regolamento n. 679/2016, tenuto conto di tutte le facoltà ivi previste a disposizione del Responsabile del Trattamento:
  - a) Anzitutto, al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell’esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un’autorizzazione generale ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell’ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all’art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto.
  - b) con riferimento alle previsioni di cui all’art. 12 rubricato “Data Breach” e al termine di 12 ore per l’informativa al Titolare del trattamento in merito alla violazione dei dati si chiede se sia per Voi ipotizzabile prevedere un obbligo di informativa <<senza ingiustificato ritardo>> come previsto dall’art. 33 comma 2 del Regolamento 2016/679, obbligo che a termini di legge risulta senz’altro idoneo a garantire il rispetto di quanto previsto dal Regolamento medesimo, considerato che il dies a quo ai fini del calcolo per la notifica da parte vostra all’Autorità competente individuato dalla legge corrisponde al momento in cui il titolare ha conoscenza dell’evento (e non il responsabile nominato)” inciso da inserire qualora non presentiamo la richiesta subordinata di cui infra”, al fine di consentire una corretta valutazione dell’evento occorso e conseguentemente mettere a disposizione di Codesto spettabile ente informazioni il più possibile complete.
  - c) con riguardo alle previsioni relative alle persone autorizzate al trattamento nonché ai relativi adempimenti connessi di cui agli artt. 7, 8 e 9 dell’atto di designazione in discorso, si evidenzia come gli obblighi di comunicazione dei dati personali identificativi potrebbero non conciliarsi con la medesima normativa ove impone un obbligo di trattamento coerente con i principi di proporzionalità e stretta necessità e conseguentemente vincolare la divulgazione solamente qualora richiesto da uno specifico obbligo legale, non ravvisabile nel caso di specie. Si chiede pertanto di confermare che il Responsabile, ferma restando la nomina con i contenuti richiesti non sia tenuto a trasmettere a codesta amministrazione l’elenco del personale autorizzato al trattamento
  - d) con riguardo alla previsione di cui all’art. 15 dell’atto di designazione in parola rubricato “manleva contrattuale”, si chiede conferma del fatto che, ferma restando la responsabilità solidale del Responsabile e del Titolare del Trattamento per l’intero ammontare del danno causato dalla violazione del Regolamento n. 679/2016 al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato, il responsabile risponda del danno causato dal trattamento solo se risulti inadempiente agli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento, come previsto dall’art. 82 del Regolamento medesimo.
- 3) Relativamente al paragrafo penali di cui al capitolato tecnico si chiede di confermare che sia previsto un limite massimo per l’applicazione delle penali pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale della fornitura ed il 10% del canone annuale di manutenzione” come previsto dall’articolo 126, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e come indicato all’art. 6 dello schema di contratto.

---

## Risposta a Richiesta Chiarimento

**Registro di Sistema:**PI177415-25del25/08/2025 09:45:15

**Risposta Quesito**

RISCONTRO QUESITO 1: L'atto in menzione non deve essere inteso come mandatorio. I contenuti dello stesso saranno condivisi tra il DPO Asl Viterbo ed i preposti referenti dell'Aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente in materia.

RISCONTRO QUESITO 2: L'applicazione delle penali avverrà come previsto dall'articolo 126 del Codice.